

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 01/04/2015

**n.** 6619

**Classificazioni:** DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - Demanio - - marittimo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore	- Presidente -
Dott. NAPPI Aniello	- Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina	- Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro	- Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D., G.L. e M.G.,

domiciliati in Roma, Via Vespasiano 31/A, presso l'avv. D'ANNA Guglielmo, che li rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Comune di Terme Vigliatore, domiciliato in Roma, Via A. Fabretti 8, presso l'avv. MACRI' PELLIZZERI Raffaele, come da mandato margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 97/2007 della Corte d'appello di Messina, depositata il 6 marzo 2007;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori Guglielmo D'Anna per i ricorrenti e Pellizzari Macrì per il resistente;

udite le conclusioni del P.M., Dr. SORRENTINO Federico che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta il 26 febbraio 1993 da G.D., G.L. e M. G. nei confronti del Comune di Terme Vigliatore, chiedendone la condanna a rimuovere le opere realizzate sul loro fondo confinante con il litorale marino in località (OMISSIS), oltre al risarcimento dei danni.

Ritennero i giudici del merito che dalla documentazione acquisita, relativa ad accertamenti tecnici compiuti già nel 1987, risultava come le ricorrenti mareggiate avevano completamente eroso, oltre al lido e alla spiaggia, anche il fondo degli attori ed erano giunte a danneggiare finanche la strada provinciale, ponendo a rischio le stesse abitazioni del litorale, talora invase dalle acque durante l'inverno. Sicchè il terreno, eroso e regolarmente invaso dalle acque marine durante l'inverno, aveva già acquistato natura demaniale al momento dei lavori disposti dal Comune di Terme Vigliatore. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione G.L., G.D. e M. G., che deducono sette motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Terme Vigliatore.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, nel dichiarare la presunta demanialità acquisita dal fondo controverso, abbiano omesso di precisare se esso sia divenuto lido o spiaggia.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 2697 c.c. e art. 28 c.n., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente attribuito la qualifica di "spiaggia" a "quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie". Sostengono che in realtà, a norma dell'art. 822 c.c. e art. 28 c.n., costituiscono lido e spiaggia, come tali ricompresi nel demanio marittimo, solo la striscia di terreno immediatamente a contatto con il regolare e ordinario movimento delle acque, tenuto conto anche delle maree, e quella ulteriore porzione di terra che venga concretamente interessata dalle esigenze di uso del mare.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, dopo aver disposto un supplemento di consulenza tecnica, abbiano egualmente deciso benchè il consulente, già nominato anche in primo grado, avesse omesso di fornire i chiarimenti richiesti e si fosse limitato a ribadire le sue precedenti conclusioni.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono insufficienza della motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati su una relazione predisposta nel 1987 dai tecnici del comune, senza spiegare per quale ragione vi abbiano dato credito, considerato che tale relazione era stata irrispettivamente allegata alla consulenza d'ufficio ed era inutilizzabile in quanto proveniente da ausiliari del comune.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono omessa valutazione delle prove dalle quali risulta che il terreno controverso non è stato affatto eroso dal mare, perchè, avendo una profondità di 23-25 metri tra la strada litoranea e il demanio marittimo, poteva essere raggiunto solo da onde che avevano ormai esaurito

la spinta distruttrice. In particolare, deducono i ricorrenti, dall'accertamento tecnico preventivo disposto dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, che descrive dettagliatamente la situazione dei luoghi dopo la mareggiata del 1987 e prima dei lavori disposti dal comune convenuto, risulta che l'11 luglio 1987 la particella 1261 era quasi totalmente ricoperta da pietrame e la particella 1260 era solo parzialmente coperta. In un successivo sopralluogo del 10 giugno 1988 lo stesso tecnico rilevò la presenza di una nuova barriera fatta erigere dal comune per difendere da eventuali inondazioni in occasione delle mareggiate più violente.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell'art. 32 c.n. e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 2697 c.c., vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostengono che il fondo controverso erano stati sdemanializzati e trasferiti al patrimonio dello Stato alla fine dell'800 e poi alienati alla loro dante causa, S.D., 25 marzo 1902. Sicchè i giudici del merito non avrebbero potuto una ridemanializzazione dei terreni che non fosse stata disposta con uno specifico provvedimento a norma dell'art. 58 reg. esec. c.n., previa accertamento della loro destinazione all'uso pubblico. E in realtà nel caso in esame i terreni in discussione sono stati destinati a parcheggio e piazza pubblica. Manca comunque la prova che le condizioni per la ridemanializzazione dei terreni si fossero verificate già prima del 1988, l'anno di esecuzione delle opere disposte dal comune e per la cui rimozione si è agito nel presupposto appunto che all'epoca i terreni fossero di proprietà degli attori.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nullità e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando l'erronea compensazione delle spese tra le parti.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo una indiscussa giurisprudenza, "mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicchè ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale" (Cass., sez. 1, 30 luglio 2009, n. 17737, m. 610300, Cass., sez. 3, 28 maggio 2004, n. 10304, m. 573255). Sicchè il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo (Cass., sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817, m. 608262, T.A.R. Roma sez. 3, 9 settembre 2002, n. 7714, in Foro amm. TAR 2002, 2916), a differenza dell'arenile, che presuppone "l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare" (Cass., sez. 1, 5 novembre 1981, n. 5817, m.

416536); e "la demanialità, quale mera conseguenza della natura del bene e non l'effetto di un atto costitutivo dell'amministrazione, non può essere intesa come oggetto di un onere latu sensu probatorio da parte dell'autorità preposta, ma conseguenza, anch'essa naturale e giuridicamente necessaria, dell'intrinseca qualità del bene, allorchè sia riconducibile ad una qualsiasi delle categorie indicate dall'art. 822 c.c., comma 1, in forza del quale appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido

del mare, la spiaggia, le rade ed i porti" (T.A.R. Palermo sez. 2, 10 luglio 2000, n. 1563, in Dir. trasporti 2001, 874).

In particolare si è precisato che, "qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere dovere di controllare i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, al fine di accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale. Pertanto, nella ipotesi di una progressiva ed obiettiva trasformazione dei caratteri di un dato bene, una volta che, a seguito di tale trasformazione, il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata" (Cass., sez. un., 2 maggio 1962, n. 848, m. 251358).

Nel caso in esame i giudici d'appello hanno accertato che l'intero fondo degli attori è ormai investito almeno dalle mareggiate straordinarie; e hanno concluso che abbia così acquisito i connotati naturali del demanio marittimo necessario, indipendentemente dalle opere realizzate dal comune dopo la mareggiata del 1987.

Questo accertamento è fondato su dati di fatto legittimamente desunti dalla relazione dal consulente d'ufficio e dalla documentazione da lui acquisita. E' infatti indiscusso che "il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 2, 21 agosto 2012, n. 14577, m. 623712, Cass., sez. L, 28 agosto 2013, n. 19816, m. 628263).

Nè ha rilievo che i giudici d'appello non abbiano distinto quale parte del fondo abbia natura di lido e quale natura di spiaggia, posto che entrambe tali qualificazioni costituiscono titolo sufficiente alla sua demanializzazione, che "permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione" (Cass., sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817, cit.). Come non ha rilievo l'accertamento tecnico preventivo dal quale risulta che nel 1987 e nel 1988 il fondo degli attori risultasse ricoperto in tutto o in parte da pietrame, perchè i giudici del merito ne hanno accertato la demanializzazione, non in ragione di una totale erosione, bensì della ricorrente completa inondazione in occasione delle mareggiate più violente. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Rimane ferma la compensazione delle spese del giudizio di merito, disposta dalla corte d'appello, in quanto non impugnata dal Comune di Terme Vigliatore, parte vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei ricorrenti soccombenti.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015